

Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della ASL 5 - Oristano

Riferimenti Legislativi:

- Legge 4 Marzo 2009 n. 15
- Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.09
- Delibera CIVIT n. 89 del 2010
- Delibera CIVIT n. 112 del 2010
- Delibera CIVIT n. 113 del 2010

Art. 1

Disposizioni generali

L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della ASL5 di Oristano (l'Ente) è organo collegiale composto da tre membri per l'espletamento delle funzioni disposte dal D.Lgs 150/2009.

Il Presidente è nominato dal Direttore Generale dell'Ente, sentito il direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

Il Presidente convoca le riunioni dell'O.I.V., ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori, e può suddividere ruoli e compiti tra gli altri membri.

Il Presidente rappresenta l'O.I.V. all'interno e all'esterno dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età.

Art. 2

Struttura operativa

L'O.I.V. opera autonomamente rispetto alle strutture dell'Ente. Esso si avvale, ai sensi dell'art. 14, comma 9 del D.Lgs 150/2009, della struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance nominata dal vertice dell'amministrazione dell'Ente. Tale struttura è istituita presso l'O.I.V. e fornisce assistenza tecnica alla misurazione delle performance (attraverso la raccolta e l'analisi delle informazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni del medesimo e della loro analisi) ed assistenza operativa su indicazioni dell'O.I.V. L'O.I.V. si avvale anche del supporto operativo della

Art. 3

Le funzioni dell'O.I.V.

L'O.I.V. nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze:

- supporta l'interazione tra la Direzione Generale e i dirigenti di vertice dell'amministrazione, nonché tra questi ultimi e i direttori di Unità Operative assistenziali;
- definisce e propone alla Direzione Generale della ASL il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa dell'Ente;
- svolge la misurazione e la valutazione della *performance* organizzativa nel suo complesso; propone alla Direzione Generale della ASL la valutazione individuale esclusivamente dei dirigenti di vertice ovvero dei Capi Dipartimento, dei Direttori di Distretto del Direttore di Presidio Ospedaliero e della Tecnostruttura;
- svolge attività di valutazione e controllo strategico della ASL;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance e ne suggerisce gli eventuali interventi di miglioramento;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Generale dell'Ente nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità;
- supporta la Direzione Generale dell'Ente nei rapporti con gli stakeholder interni ed esterni, sia di livello regionale che nazionale con riferimento alle tematiche della misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- suggerisce interventi formativi per il personale e di miglioramento dell'organizzazione aziendale.

Art. 4

Convocazione ed ordine del giorno

L'O.I.V. si riunisce nella sua sede presso l'Ente.

L'O.I.V. stabilisce il calendario dei propri lavori prevedendo di regola almeno

una riunione al bimestre. Riunioni non previste nel calendario possono essere convocate in caso di urgenza, con un preavviso di 24 ore.

L'ordine del giorno, redatto dal Presidente, è comunicato ai membri almeno 6 giorni prima della riunione. Durante la riunione, possono essere proposti ulteriori temi di discussione da parte di ogni membro, che sono inseriti nell'ordine del giorno.

Ogni membro può presentare una richiesta di riunione al Presidente dell'O.I.V., specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, o chiedere che un tema di discussione sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione programmata. La richiesta di riunione dell'O.I.V. può anche essere manifestata dal Direttore Generale dell'Ente.

Di norma, la convocazione è comunicata ai membri tramite posta elettronica.

L'O.I.V. comunica verso gli organi dell'Ente attraverso la casella di posta elettronica istituzionale comunicata alla direzione e opportunamente pubblicizzata.

Art. 5

Riunioni

Le riunioni sono valide quando tutti i membri sono stati regolarmente convocati, e con la presenza di almeno due membri.

La funzione di segretario è espletata da uno dei membri, o da un dipendente dell'Ente, indicato all'inizio della riunione e successivamente sul verbale.

I membri che non possono essere presenti alla riunione ne informano gli altri membri con opportuna comunicazione.

Art. 6

Determinazioni ed atti

Le determinazioni e gli atti dell'O.I.V. sono adottati collegialmente con la sottoscrizione di tutti i membri.

Qualora la collegialità non sussistesse, l'O.I.V. delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Qualora non sia possibile determinare la maggioranza, prevale il voto o parere del Presidente.

Il voto è sempre palese salvo nel caso di atti concernenti il Presidente o i membri.

Art. 7

Verbali

Dal verbale risultano i nomi dei presenti, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni, e, per ogni tema di discussione trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione, nonché delle disposizioni adottate.

Se le determinazioni e gli atti sono adottati a maggioranza, il verbale riporta nominativamente il voto contrario o l'astensione, se richiesto dal dissenziente. Il dissenziente può chiedere che la propria opinione sia inserita nel verbale in forma sintetica.

Il verbale di ogni riunione è approvato a fine seduta, ovvero all'inizio della riunione successiva.

Art. 8

Cessazione di un membro

In caso di cessazione dal ruolo di membro dell'O.I.V., il Direttore Generale dell'Ente provvede alla nomina del nuovo componente entro il termine di 30 giorni.

Art. 9

Accesso

L'O.I.V. ha accesso a tutti i dati e le informazioni dell'Ente utili per l'espletamento delle proprie funzioni.

La Direzione Generale dell'Ente ha accesso a tutti i verbali ed alla documentazione prodotta dall'O.I.V..

L'O.I.V. mantiene la riservatezza dei dati e delle informazioni dell'Ente di cui entra in possesso.

Art. 10

Modifiche del regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono adottate dall'OIV all'unanimità

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato dalla Direzione Generale dell'Ente su proposta dell'O.I.V. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.